

Giuseppe CHINÈ - Andrea ZOPPINI

Compendio di  
**DIRITTO  
CIVILE**

coordinamento a cura di  
Luigi NONNE

**XI Edizione**  
in collaborazione con  
Mattia CHERUBINI  
**2023-2024**



**Neldiritto  
Editore**

## Sezione XIII

# LE PROMESSE UNILATERALI

---

**SOMMARIO:** - 1. Promesse unilaterali. - 2. Promessa di pagamento e ricognizione di debito. - 3. La promessa al pubblico.

---

### 1. Promesse unilaterali.

Il legislatore, in base al combinato disposto degli artt. 1173 e 1987 c.c., colloca le promesse unilaterali tra le fonti delle obbligazioni, ne fissa la regola della tipicità (art. 1987 c.c.) e negli articoli 1988-1991 ne disciplina tre tipologie: la promessa di pagamento, la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) e la promessa al pubblico (art. 1989-1991 c.c.).

La **promessa unilaterale** è un negozio giuridico con cui un soggetto assume un'obbligazione, promettendo una determinata prestazione e vincolandosi ad eseguirla, senza la necessità dell'accettazione del destinatario della promessa stessa.

La promessa unilaterale si colloca tra le fonti dell'obbligazione e, in particolare, tra quegli *“altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”*, di cui all'art. 1173 c.c. Si discute se le promesse idonee a produrre obbligazioni siano solo quelle tipiche o anche quelle atipiche.

Alla luce dell'art. 1987 c.c. – che nega la produzione di effetti giuridici delle promesse *“fuori dei casi ammessi dalla legge”* – l'impostazione tradizionale è nel senso della tipicità delle promesse unilaterali.

La *ratio* si rinviene nell'esigenza di assicurare la centralità, nel sistema delle fonti delle obbligazioni, delle **fattispecie contrattuali**, le quali, ove si ammettessero anche **promesse unilaterali atipiche**, rischierebbero di scindersi in una pluralità di **negozi unilaterali**.

Un orientamento teorico più recente, al contrario, sostiene l'opposta tesi della **atipicità delle promesse unilaterali**.

Tale impostazione si basa innanzitutto sul superamento dell'idea della centralità del contratto tra le fonti delle obbligazioni e del dogma della volontà: anche un atto diverso dal contratto, sorretto da idonea volontà, può produrre effetti obbligatori, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In secondo luogo, si basa sul ridimensionamento del principio della intangibilità della sfera giuridica altrui allorché si tratti di effetti favorevoli, che non comportino particolari aggravii o pregiudizi delle posizioni giuridiche dei terzi. In siffatte ipotesi, la possibilità di superare il dogma della relatività degli effetti giuridici del negozio incontrerebbe il proprio limite non nella necessità del previo consenso del soggetto beneficiario, ma piuttosto nella generale ammissibilità del potere di rifiuto in capo a quest'ultimo degli effetti favorevoli.

Ad ulteriore conforto della **tesi della atipicità delle promesse unilaterali** si afferma che l'art. 1324 c.c. estende le norme che regolano i contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Tra tali norme figura anche l'art. 1322 c.c., che consente la conclusione di contratti atipici.

Secondo la tesi in esame, le promesse possono anche essere atipiche, purché perseguano

un interesse meritevole di tutela (artt. 1322, comma 2, c.c. e 1333 c.c.)

Anche le promesse unilaterali devono avere una giustificazione causale. Si discute se sia necessaria la menzione espressa della causa (c.d. *expressio causae*).

Parte della dottrina propende, ai fini della validità delle promesse unilaterali, per l'espresso riferimento alla ragione che le giustifica.

Si è osservato, tuttavia, che non vi sono ostacoli formali all'applicazione dei meccanismi presuntivi ritenuti operanti in ambito contrattuale, in ossequio al rinvio operato dall'art. 1324 c.c. Appare pertanto superflua l'espressa menzione della causa, essendo possibile indagare gli effettivi e concreti interessi che la parte promittente ha inteso perseguire con lo specifico impegno unilateralmente assunto.

All'adesione alla concezione della causa in concreto consegue il riconoscimento di negozi, anche unilaterali, a causa c.d. variabile.

La dottrina ne ha evidenziato tutte le possibili sfaccettature, potendo essere: a) una causa gratuita diversa dalla liberalità (*supra*); b) una causa solutoria, *sub specie* di adempimento di un'obbligazione originaria derivante da un precedente contratto (trasferimento della proprietà di un immobile al figlio sulla base dell'accordo di separazione); c) una causa di garanzia, per cui ci si obbliga ad una prestazione a garanzia di un pregresso rapporto (lettere di *patronage*); d) una causa reclamistica, comportante un vantaggio diverso dal corrispettivo (l'impegno a cantare a teatro); e) una causa promozionale (es. promessa dell'appaltatore di eliminare a proprie spese i difetti dell'opera realizzata, connotata dall'interesse patrimoniale del promittente a evitare il discredito commerciale).

## 2. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.

La **promessa di pagamento** è l'atto unilaterale con il quale un soggetto promette il pagamento di una determinata somma nei confronti di un'altra persona.

La **ricognizione di debito**, invece, è l'atto con cui una parte riconosce il proprio debito verso l'altra.

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, entrambe disciplinate dall'art. 1988 c.c., producono l'effetto di dispensare il beneficiario della promessa o della ricognizione dall'onere di provare il rapporto sottostante, che diviene oggetto di una vera e propria **presunzione iuris tantum**. Si tratta di atti unilaterali *inter vivos*, in cui si verifica la c.d. "**astrazione processuale**": il soggetto a cui è rivolta la promessa è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell'obbligazione, che si presume *iuris tantum*, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore.

Promesse di tal fatta possono essere **pure o titolate**: nel primo caso, non è operata alcuna menzione del rapporto fondamentale (ad esempio: "Devo - o prometto di dare - € 100 a Tizio"), mentre, nel secondo caso, il riferimento al rapporto fondamentale è espresso in modo più o meno dettagliato (ad esempio: "Devo - o prometto di dare - € 100 a Tizio a titolo di mutuo"; oppure "Devo - o prometto di dare - € 100 a Tizio in adempimento di un contratto concluso il giorno X nel luogo Y").

Con riferimento al profilo probatorio, nelle promesse pure il debitore, per liberarsi, dovrà dimostrare che non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo lega al creditore, mentre nel caso di promesse titolate sarà sufficiente provare, l'insussistenza dello specifico rapporto menzionato nella promessa.

La giurisprudenza sostiene che la norma dell'art. 1988 c.c. trovi applicazione sia in caso

di promessa astratta sia a fronte di una promessa titolata, ma che in caso di promessa titolata occorre distinguere se il rapporto sottostante sia già esaurito oppure in corso di esecuzione: qualora il rapporto sottostante sia già esaurito e le prestazioni già eseguite al momento della promessa, opera l'astrazione processuale derivante dalla promessa solo se non vi sia, o non vi sia più perché risolto, contrasto sull'interpretazione del rapporto. Viceversa, qualora il rapporto sottostante sia ancora *in fieri* e non sia esaurito al momento della promessa, l'astrazione opera solo se, qualora il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, il promissario provi l'esecuzione (se tale prova è fornita dal promissario, spetta poi al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.).

Non avendo l'art. 1988 c.c. previsto una forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, l'orientamento prevalente e preferibile propende per la libertà di forma.

È altresì dibattuto se la promessa di pagamento e la ricognizione di debito producano effetto probatorio anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quello che ha reso la promessa. Sul punto, a fronte di una tesi negativa, la giurisprudenza ha fornito una risposta positiva, ammettendo che tale promessa possa offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il primo sia parte, nonché la menzione di fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione della pretesa azionata.

La questione della natura giuridica della ricognizione del debito e della promessa di pagamento è al centro di un annoso dibattito dottrinale.

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

##### **Natura giuridica della ricognizione del debito e della promessa di pagamento**

Una prima tesi, per lungo tempo maggioritaria, intravede nella ricognizione e nella promessa i caratteri tipici del negozio di accertamento (del debito). Si tratterebbe, dunque, di negozi diretti ad accertare, confermare o dichiarare una situazione giuridica preesistente sul cui contenuto o misura vi sia dubbio o contestazione.

La giurisprudenza, sulla scorta della tesi negoziale, riconosce alla ricognizione di debito e alla promessa di pagamento una funzione esclusivamente processuale. In tale prospettiva i due istituti rappresentano negozi giuridici unilaterali recettizi, produttivi del solo effetto di determinare un'inversione dell'onere probatorio e aventi ad oggetto un'obbligazione coincidente con quella dedotta nel rapporto fondamentale.

Tale impostazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno dichiaratamente aderito all'orientamento secondo cui la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della *causa debendi*, da cui deriva una semplice *relevatio ab onere probandi* che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (Cass., Sez. Unite, 6 marzo 2020, n. 6459).

Una terza e isolata tesi qualifica la promessa di pagamento e la ricognizione di debito in termini di dichiarazione di scienza avente natura *lato sensu* confessoria e, pertanto, svincolata da qualsivoglia connotato volontaristico teso a creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche. Concepiti in questi termini, gli istituti in esame avrebbero portata esclusivamente processuale, dispensando il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

Per una quarta tesi, sostenuta da una parte della dottrina, l'istituto dell'art. 1988 c.c. integra un negozio fonte autonoma di obbligazione, per cui fonte dell'obbligazione è la promessa e non il rapporto esterno, il quale sarebbe solo la causa esterna, conseguendone altresì l'ammissibilità anche delle cd. promesse *de presentibus* o *de futuro* (promessa di pagare un debito non ancora sorto, o che sorge con la dichiarazione stessa).

Un'ultima tesi considera la promessa di pagamento e la ricognizione di debito semplici atti giuridici in senso stretto, inseriti solitamente in un rapporto (contrattuale) già in corso, aventi lo specifico effetto di consentire una c.d. "*semplificazione analitica*", cioè la fissazione della posizione di una parte, quale risulta nel momento in cui la dichiarazione viene emessa.

Un'ulteriore questione concerne l'ammissibilità e l'efficacia di una promessa o di una ricognizione con le quali si riconosca la spettanza di un certo **diritto reale** in favore della controparte.

In senso contrario sembrerebbe militare, perlomeno secondo la prevalente dottrina:

- il fatto che la promessa e la ricognizione in discorso sono prese in considerazione unicamente tra le **fonti delle obbligazioni**, e non anche tra le cause di acquisto della proprietà, di cui all'art. 922 c.c.;
- la **efficacia erga omnes** e il **diritto di sequela**, che connotano di sé la categoria dei diritti reali, mal si concilierebbero con la struttura strettamente bilaterale della promessa di pagamento e della ricognizione di debito.

Un'ultima questione, attinente allo specifico valore probatorio della promessa e della ricognizione in discorso, riguarda la distinzione tra queste ultime e la vera e propria **confessione stragiudiziale**, la quale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., se fatta alla controparte o al suo rappresentante, costituisce **prova legale**, come tale insuscettibile di prova contraria, alla stregua della **confessione giudiziale**.

La differenza risiede nel diverso oggetto dei due ordini di dichiarazioni qui esaminati: la confessione verte **fatti costitutivi**, così come, alternativamente, sui **fatti impeditivi, estintivi o modificativi**, di una certa pretesa giuridica, mentre la promessa di pagamento e la ricognizione di debito si limitano a dichiarare l'esistenza ed eventualmente la consistenza della **posizione giuridica** in questione, senza estendersi ai fatti posti a fondamento della stessa.

### 3. La promessa al pubblico.

Tra le promesse unilaterali disciplinate dal legislatore figura la **promessa al pubblico**. La relativa disciplina è contenuta negli artt. 1989-1991 c.c., attraverso una serie di disposizioni che connotano l'istituto (art. 1989 c.c.), si occupano della sua revoca (art. 1990 c.c.) e procedono alla regolamentazione del caso di cooperazione di più persone (art. 1991 c.c.).

La promessa al pubblico individua la condizione di colui che "*rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione*", vincolandosi alla promessa "*non appena questa è resa pubblica*".

La fattispecie presenta, in definitiva, tutti i connotati di una tipica promessa unilaterale,

per quanto rivolta a soggetto indeterminato.

Si tratta, secondo la prevalente interpretazione, di un **negozio unilaterale**, fonte di obbligazioni per il soggetto promittente, il quale rimane vincolato a eseguire la prestazione promessa, a prescindere dall'accettazione della parte cui è rivolta, e a partire dal momento della pubblicazione della stessa fino allo scadere del termine che eventualmente egli stesso si sia prefissato o, in mancanza, per la durata di un anno dalla pubblicazione. Nelle ipotesi in cui alla promessa non sia apposto un termine o esso non risulti dalla natura o dallo scopo della medesima, l'art. 1989, comma 2, c.c. prevede la cessazione del vincolo del promittente *“qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento della azione prevista nella promessa”*.

Non mancano tuttavia gli Autori che ravvisano nella promessa al pubblico una fattispecie contrattuale, e dunque bilaterale, nella quale l'accettazione della **proposta in incertam personam** fatta dal promittente sarebbe integrata, sulla base di quanto ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1989 e 1991 c.c., dalla **comunicazione dell'avvenuto compimento della situazione o dell'azione richieste**.

In realtà, alla comunicazione in discorso dovrebbe riconoscersi il ruolo di semplice **formalità pubblicitaria**, la quale avrebbe l'effetto di interrompere il termine di efficacia della promessa (art. 1989, II comma, c.c.) e di risolvere eventuali **conflitti tra più aventi diritto**, spettando la prestazione al primo che abbia comunicato il realizzarsi della situazione o il compimento dell'azione richieste, a prescindere dalla priorità temporale (art. 1991 c.c.).

La promessa al pubblico va in ogni caso tenuta distinta dall'**offerta al pubblico** (art. 1336 c.c.), la quale si pone, a tutti gli effetti, come **proposta contrattuale in incertam personam**, suscettibile di accettazione, ma in ogni caso improduttiva di effetti obbligatori fin quando questa non sia intervenuta.

La promessa al pubblico può essere **revocata** prima della scadenza del termine eventualmente fissato dal promittente (o di un anno) *“solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente”* (art. 1990 c.c.). *“In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta”*.

La giurisprudenza ritiene che la norma sia derogabile, per cui il promittente, al momento della pubblicazione della promessa, può dichiarare di riservarsi la possibilità di effettuare revoca *ad nutum*.